

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 24 luglio 2015 Numero 26/2015

INDICAZIONI PER I REVISORI

Con un documento congiunto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e di ASSIREVI sono fornite indicazioni e carte di lavoro per la revisione legale dei conti. L'elaborato intende principalmente istruire nell'applicazione dei principi di revisione entrati in vigore dall'1.1.2015. Il documento si sofferma, in particolare, sul materiale da raccogliere e sulla modalità di pianificazione e svolgimento dei controlli. Sono riportati anche diversi esempi di verbali di verifica. E' sottolineata l'importanza della pianificazione soprattutto ora che le verifiche periodiche non hanno più la frequenza stabilita dalla legge e devono essere programmate in funzione della dimensione e della complessità dell'impresa. Tale frequenza potrà (e dovrà) essere modificata qualora lo richieda la situazione aziendale. Il principio basilare delle verifiche è comunque sempre quello del <campione>. Qualora si riscontrino carenze nella tenuta della contabilità, nella successiva verifica tali anomalie dovranno essere rimosse.

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

INTERESSI ATTIVI NON TASSABILI

Gli interessi attivi bancari maturati su di un c/c intestato ad un professionista (dedicato all'attività professionale) o ad una associazione professionale costituiscono reddito di capitale e sono assoggettati a ritenuta d'acconto a titolo d'imposta (art. 26, comma II, lett. a-, del D.P.R. n. 600/1973). Come tali sono estranei alla formazione del reddito di lavoro autonomo, i cui componenti positivi sono specificamente individuati dall'art. 54 del TUIR.

RECESSO DEL SOCIO DA SNC

Interessante sentenza del Tribunale di Roma (n. 5009 del 4.3.2015), in tema di recesso di socio da una società in nome collettivo. Il primo assunto è che il socio ha diritto di recesso in ogni tempo, se la società ha una durata <superiore alle aspettative di vita media>, che di fatto equivale ad una durata a tempo indeterminato; ipotesi quest'ultima per la quale l'art. 2285 del Codice Civile attribuisce ai soci della S.n.c. il diritto di recesso. Lo stesso articolo prevede il rispetto di un

preavviso di 3 mesi. La comunicazione relativa non deve soggiacere ad alcun requisito di forma, salvo ovviamente la possibilità di provarla. Riguardo al valore della quota da liquidare al socio recedente, il Tribunale ha stabilito che deve essere determinato avuto riguardo alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica il recesso (cioè il decorso del terzo mese da quando il recesso è stato comunicato), attribuendo ai beni sociali il loro valore effettivo, e non quello <prudenziale> con il quale gli stessi sono iscritti in bilancio. L'articolo di riferimento è il 2289, comma II, del Codice Civile. Il relativo pagamento è previsto nel termine di 6 mesi dallo scioglimento del rapporto societario, col riconoscimento degli interessi legali, ma non della rivalutazione monetaria. Infine, la sentenza precisa che il debito nei confronti del recedente è un debito della società, per il quale non è prevista la solidarietà passiva dei soci non recedenti, solidarietà (prevista dall'art. 2291 del Codice Civile) che opera solamente nei confronti dei terzi, e non anche per i debiti della società nei confronti dei soci.

OPERAZIONI IMMOBILIARI DI PRIVATI: PARTITA IVA?

Un problema molto sentito, e non nuovo, riguarda l'eventuale soggettività passiva IVA di <privati>, che compiono occasionalmente interventi immobiliari, ponendo in vendita tutto o parte di quanto realizzato. In mancanza di parametri normativi, qualitativi o quantitativi, per distinguere l'attività svolta in modo professionale da quella commerciale esercitata in modo non abituale, è opportuno compiere scelte prudenti. E' ancora attuale la circolare ministeriale n. 45 del 2.8.1973, che afferma debba considerarsi impresa costruttrice quella che <... svolge, anche occasionalmente, attività di produzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia da essa, in tutto o in parte, affidata ad altre imprese ...>. In molti casi l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'assoggettamento ad IVA di tutte le operazioni attive compiute, oltre alla tassazione del reddito prodotto ai fini dell'imposizione

diretta. Si segnala, per tutte, la risoluzione n. 273/E del 2002, che afferma: <... la figura dell'imprenditore commerciale può sussistere anche quando vi sia esclusivamente un impiego di mezzi finanziari, coordinati per un fine produttivo, restando irrilevante la circostanza che l'operazione immobiliare si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un'unica iniziativa edilizia può costituire impresa, quando ciò implica l'esecuzione di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso della costruzione di edifici da destinare ad abitazione ...>.

NUOVO TESTO IN MATERIA DI ABUSO DEL DIRITTO

Sono state segnalate dai mezzi d'informazione le novità ed i commenti al nuovo testo del decreto, che a breve regolerà l'abuso del diritto. Gli aspetti più interessanti sono i seguenti: - vi sarà la possibilità di presentazione, non solo dell'interpello <preventivo>, ma anche di quello <conoscitivo>, con la funzione di conoscere il comportamento da adottare in sede di dichiarazione dei redditi (da presentare); - è finalmente affermato che il contribuente è legittimato a scegliere il trattamento fiscale meno oneroso, ed è stato soppresso l'assunto, che figurava nella versione precedente <... salvo che ciò non costituisca abuso del diritto>; - è precisato che <elusione> ed <abuso del diritto> sono la stessa cosa, in ambito tributario, e che l'abuso/elusione non costituisce fattispecie penalmente punibile, mentre è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative. E' confermato che l'abuso del diritto si potrà individuare solamente per esclusione, quando cioè il contribuente ricava un vantaggio fiscale illegittimo, che non sia ascrivibile all'evasione. Resta ferma altresì la previsione che le nuove disposizioni entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ma il nuovo testo varrà anche per operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore dello stesso, per le quali non risulta notificato atto impositivo. Quest'ultima previsione lascia perplessi, in quanto la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 132/2015, ha affermato che il contraddit-

torio preventivo, in materia di <abuso del diritto>, già deve trovare comunque applicazione.

<VOLUNTARY> CON MAGGIORE COPERTURA PENALE

Nel decreto legislativo sulla <certezza del diritto>, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, è prevista all'art. 2 la possibilità di ampliare la copertura penale offerta dalla <voluntary disclosure>. In particolare i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto citato, potranno sanare fiscalmente anche i periodi d'imposta prescritti, per beneficiare della copertura penale e relative sanzioni (che si prescrive in 6 anni, o 7 anni e sei mesi in caso di interruzione, decorrenti dalla data di commissione dell'illecito penale).

IDENTIFICAZIONE IVA PER I DEPOSITI NELLA UE

Nell'ipotesi in cui un soggetto passivo residente trasferisca beni di sua proprietà in un deposito (a sua disposizione) in altro paese comunitario, è previsto dalla normativa vigente che si identifichi, ai fini IVA, in tale paese (richiede, cioè una partita IVA locale). I trasferimenti di beni nel caso citato, pur in assenza dell'effetto traslativo, costituiscono operazione assimilata alla cessione intracomunitaria, con quanto consegue riguardo agli obblighi di fatturazione, assolvimento dell'imposta ed INTRASTAT. Nel caso in cui il soggetto passivo venda i propri beni (depositati) nel paese ove è situato il deposito, emetterà fattura con IVA locale, se il cessionario è un privato; se l'acquirente è invece un soggetto passivo di quel paese comunitario, si dovrà verificare la legislazione locale, che potrebbe prevedere, in alternativa, l'applicazione dell'IVA (locale), o l'emissione di una fattura con la modalità dell'<inversione contabile> (con l'indicazione della propria partita IVA italiana). Tale operazione, in ogni caso, sarebbe da considerare <interna> al paese comunitario, e non intracomunitaria (quindi, niente obbligo INTRASTAT).

FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI: NIENTE <TRANSFER PRICING>

La Cassazione, con la sentenza n. 15005 del 17.7.2015, ha stabilito che i prestiti infruttiferi erogati da una società italiana

ad una controllata estera non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 110, comma VII, del TUIR, e quindi nessun rilievo può essere mosso alla società residente per il mancato addebito di interessi alla controllata. Tale sentenza ripete le conclusioni a cui era giunta la precedente (Cassazione, n. 27087 del 19.12.2014), che aveva precisato che i principi del <transfer pricing> ed il divieto di abuso del diritto si pongono su due piani diversi e non possono quindi essere arbitrariamente sovrapposti, specie quando gli Stati interessati non dispongono di regimi fiscali privilegiati.

IVA: CASI PARTICOLARI DI CESSIONE EXTRA UE, ART. 8-b

Il beneficio della non imponibilità, ai sensi dell'art. 8, lett. b-, D.P.R. n. 633/1972, per una cessione extra UE, posta in essere dal cedente residente, spetta anche se il cessionario è un operatore comunitario non identificato ai fini IVA in Italia, o addirittura un soggetto <privato>. Sulla base della normativa comunitaria (art. 146, par. 1, lett. b-, della Direttiva n. 2006/112/CE), recepita anche dalla prassi nazionale (risoluzione n. 98 del 10.11.2014), non è previsto alcun termine rigoroso entro cui l'esportazione debba essere eseguita, per non perdere il beneficio della non imponibilità, fermo restando l'obbligo di acquisirne la prova. Per saperne di più, EUROCONFERENZE news del 18.7.2015, a firma Marco Peirolò.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI


Il D.L. n. 132/2014 ha modificato la sospensione feriale dei termini processuali, che, dal 2015, avrà efficacia dall'1.8 al 31.8. Tale novità esplicherà effetti anche (e soprattutto) sul contenzioso tributario. In particolare, nel corso del periodo citato, non decorreranno i termini per: - il ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto); - la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello) e del resistente/appellato (60 giorni dalla notifica del ricorso/appello); - l'appello (60 giorni dalla notifica della sentenza, oppure 6 mesi dal deposito); - il deposito di documenti (20 giorni liberi prima dell'udienza) e di me-

torie illustrative (10 giorni liberi prima dell'udienza); - la riassunzione in rinvio (1 anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio). Se il termine inizia a decorrere in un momento antecedente all'1 agosto, esso rimane sospeso per tutto questo mese, per ricominciare a decorrere dall'1 settembre, incluso.

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO 4 SETTEMBRE

BUONE VACANZE A TUTTI !

MERCATO FINANZIARIO		
	15/07/15	22/07/15
EURIBOR		
3 mesi	-0,019	-0,019
6 mesi	0,05	0,05
1 anno	0,171	0,173
CAMBI	15/07/15	22/07/15
Euro - USD	1,101	1,090
Euro - yen	135,95	134,98
SPREAD	15/07/15	22/07/15
(> Germania)	124	120



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO